



Città di MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 320

del 19/12/2014

O G G E T T O: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA MOBILITA' INTERNA DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MOLFETTA.

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di dicembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Paola NATALICCHIO e con l'assistenza del Segretario Generale Carlo CASALINO, la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

| | | |
|-----------------------|--------------|----------|
| NATALICCHIO Paola | SINDACO | PRESENTE |
| MARALFA Giuseppe | VICE SINDACO | PRESENTE |
| ABBATTISTA Giovanni | ASSESSORE | PRESENTE |
| AMATO Angela Maria R. | ASSESSORE | PRESENTE |
| GADALETA Rosaria | ASSESSORE | PRESENTE |
| LUCIVERO Marilena | ASSESSORE | PRESENTE |
| MONGELLI Elisabetta | ASSESSORE | PRESENTE |
| SPADAVECCHIA Tommaso | ASSESSORE | PRESENTE |

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco Paola Natalicchio;

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Dirigente AA.GG. ed Innovazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147 bis del D. Lvo 267/2000 allegati alla presente deliberazione;

- dal Dirigente del SETTORE AA.GG. ed Innovazione in ordine alla regolarità tecnica;

- dal Dirigente del SETTORE Programmazione Economico Finanziaria e Fiscalità in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto facendola propria ad ogni effetto .
Successivamente, con separata votazione unanime

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO - PRESIDENTE

Paola NATALICCHIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Carlo CASALINO

A cura del Dirigente del Settore Affari Generali e Innovazione è stata redatta la seguente proposta di deliberazione che viene sottoposta all'esame della Giunta:

PREMESSO CHE:

- ai sensi del terzo periodo del comma 6 dell'art. 117 della Costituzione *"i comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite"*;
- ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della L. 5 giugno 2003, n.131 *"la disciplina dell'organizzazione dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei comuni, delle province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma e 118 della Costituzione"*;
- ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare peril funzionamento degli organi e degli uffici"*;
- ai sensi dell'articolo 89 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;

CONSIDERATO che:

- la riforma complessiva della pubblica amministrazione si incardina anche sulla valorizzazione della professionalità e dell'esperienza, che si ottiene anche attraverso la flessibilità lavorativa del dipendente nell'ambito della categoria di appartenenza;
- che tale flessibilità è oltretutto richiesta anche al fine di poter dare attuazione alla recente novità legislativa di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* in esito alla quale è stato adottato con deliberazione Giunta Comunale nr. 31 del 29/01/2014 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 – 2015 – 2016 contenente l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli fra i quali la cd. *Job rotation* assume una significativa rilevanza
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi non disciplina la materia della mobilità interna del personale intesa quale strumento organizzativo per rispondere alle esigenze dei servizi comunali, e finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - razionalizzazione dell'impiego del personale;
 - riorganizzazione delle strutture operative;
 - copertura dei posti vacanti;

DATO ATTO che:

- la materia della mobilità interna, in base all'art. 8 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999, come sostituito dall'art. 8 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, è oggetto di concertazione relativamente alla formulazione dei soli criteri generali;
- nella seduta del 16/12/2014, è stata illustrata ai soggetti sindacali indicati all'art. 9 del C.C.N.L. 1/4/1999, la bozza del Regolamento sulla Mobilità Interna dei Dipendenti del Comune di Molfetta

RILEVATO che, anche sulla scorta della disponibilità dell'Amministrazione a rivedere le disposizioni regolamentari sulla base delle eventuali necessità che potranno evidenziarsi solo dopo

che verrà data attuazione al Regolamento stesso, i soggetti sindacali, hanno dato il proprio assenso al Regolamento;

VISTO lo schema di Regolamento in materia di mobilità interna, predisposto dagli Uffici e composto da nr. 12 articoli e ritenendolo meritevole di approvazione;

VISTI:

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce alla giunta comunale la competenza in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi;

RITENUTA la competenza della Giunta a decidere in merito al presente Regolamento ai sensi dell'art. 48 comma 3 del TUELL

SI PROPONE DI DELIBERARE

1) di approvare il Regolamento Comunale sulla Mobilità Interna dei dipendenti del Comune di Molfetta, composto dai nr. 12 articoli allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare pubblicità al regolamento, disponendone l'invio, tramite posta elettronica, al personale comunale;

3) di trasmettere il presente atto ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 del C.C.N.L. del 1/4/1999.


Si propone di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000.

Il Dirigente redattore della presente proposta di deliberazione la sottopone alla Giunta e la sottoscrive a valere anche quale parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 .

Dà atto che non necessita acquisire il parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile di ragioneria in quanto l'approvazione della presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Molfetta, 19/12/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E INNOVAZIONE



REGOLAMENTO SULLA MOBILITA' INTERNA DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MOLFETTA

CAPO I PRINCIPI GENERALI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1

PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento detta le norme per l'applicazione nel Comune di Molfetta della disciplina della mobilità interna

CAPO MOBILITA' INTERNA

Art. 2

Mobilità interna del personale

1. L'Istituto della mobilità interna è regolato dal C.C.N.L. e dalle seguenti norme regolamentari.
2. La mobilità interna può essere temporanea o definitiva.
3. Di ogni provvedimento di mobilità viene data opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali, ove possibile in via preventiva.
4. Il presente Regolamento non si applica agli appartenenti al Corpo di P.M. in quanto le procedure di mobilità degli stessi sono disciplinate da apposito Regolamento del Corpo di P.M.

Art. 3

Oggetto e finalità

1. La mobilità interna all'Ente è finalizzata:
 - a valorizzare l'impiego del personale, al fine di raggiungere l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e per un migliore ed efficace funzionamento dei servizi;
 - alla flessibilità degli organici al fine di adeguare le strutture dell'apparato municipale agli obiettivi indicati dall'Amministrazione;
 - alla valorizzazione della professionalità del personale in relazione alla categoria giuridica e profilo professionale posseduto ed alle necessità dell'Ente;
 - alla copertura dei posti vacanti.
2. La mobilità si esercita all'interno della categoria prevista nel contratto individuale di lavoro, rispettando i differenti percorsi previsti alle categorie B e D e non può determinare in alcun modo l'acquisizione automatica di categorie superiori. I dipendenti inquadrati in categoria D per effetto della disposizione di cui all'art. 29 comma 1 lett. b) e c) di cui al CCNL 14/9/2000 possono transitare per mobilità in altri settori esclusivamente per ricoprire posti di categoria C nella quale vengono reinquadrati con il provvedimento di assegnazione, mantenendo lo stipendio in godimento che verrà riassorbito in sede di futuri aumenti contrattuali.
3. Per effetto della mobilità non si procede alla stipula di un nuovo contratto individuale di lavoro se non vi è modifica del profilo professionale.

Art. 4

Definizione istituto mobilità interna

1. Per mobilità interna si intende esclusivamente:
 - a) il trasferimento del dipendente all'interno dello stesso settore, con modifica del profilo professionale (mobilità infrasettoriale).
 - b) il trasferimento del dipendente da un settore all'altro (mobilità intersettoriale).

2. Non costituisce mobilità l'atto di gestione del personale all'interno del singolo Settore, che non comporti modifica di profilo professionale, con il quale il Dirigente del Settore distribuisce compiti, risorse e responsabilità o effettua una diversa articolazione degli Uffici.

3. Nel caso in cui l'istituto della mobilità sia impropriamente utilizzato per altri fini rispetto alla disciplina del presente regolamento è da ritenersi vietata la mobilità interna di cui al comma 1), lettera a), ovvero la modifica del profilo professionale, senza il consenso scritto del lavoratore,

Art.5 Modalità

1. L'istituto contrattuale della mobilità interna può essere attivato:

- a) a domanda dell'interessato;
- b) per esigenze di servizio;
- c) per idoneità alle mansioni con limitazioni;
- d) per inidoneità alle mansioni.

Art. 6

Mobilità interna a domanda dell'interessato

1. La richiesta del dipendente può avvenire:

a) per motivi di carattere personale (incompatibilità ambientali, difficoltà oggettive e motivate nell'espletamento del servizio, ecc.); nella fattispecie l'ente gode di ampia discrezionalità nella valutazione del caso che dovrà comunque tenere conto di quanto segue:

- esistenza, nell'ambito della struttura, di posti compatibili con la categoria ed il profilo del dipendente e della sua potenzialità;
- riflessi sull'organizzazione dei servizi;
- valutazione dei benefici/disservizi per l'ente e per il cittadino utente;

b) a seguito di esplicito bando interno dell'amministrazione.

3. Nel caso in cui occorra procedere alla copertura di posti vacanti l'amministrazione ha la facoltà di adottare, previo confronto con le Rappresentanze sindacali, la procedura della mobilità interna da attuarsi nell'ambito della stessa categoria. Nell'atto in cui si dispone l'adozione di detta procedura si devono specificare:

- i posti da ricoprire,
- i requisiti culturali, professionali, che i candidati devono possedere;
- il testo integrale dell'avviso.

4. Il personale interessato, una volta resa pubblica la situazione di vacanza di un posto, può produrre istanza di trasferimento. Tale istanza fa sorgere in capo all'amministrazione l'obbligo di pronunciarsi e non l'obbligo di provvedere in senso affermativo.

5. La graduatoria sarà formulata sulla base delle domande pervenute e tenendo conto dei seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:

- professionalità dando precedenza al personale del medesimo profilo in rapporto alla esperienza posseduta;
- anzianità di servizio con valutazione differenziale tra quella posseduta nel profilo e quella complessiva;
- anzianità anagrafica.

6. Qualora si renda necessaria la modifica del profilo professionale dovranno essere accertati i requisiti professionali secondo criteri oggettivi. Dalla data di assegnazione del nuovo profilo professionale si provvederà alla conseguente modifica della dotazione organica in vigore, ed eventualmente a provvedere per il posto risultante vacante.

7. Qualora nessun dipendente richieda di coprire un posto, si procede, in applicazione del potere unilaterale di variazione delle mansioni di cui all'art. 3 comma 2 CCNL 31.3.1999 con provvedimenti di ufficio da parte del Dirigente del Settore a cui fa capo l'Ufficio del Personale,

previa decisione della Conferenza dei Dirigenti, tenendo conto delle seguenti valutazioni, elencate in ordine di priorità:

- a) professionalità
- b) minore anzianità di servizio
- c) minore anzianità anagrafica.

Art. 7

Mobilità interna per esigenze di servizio

1. L'amministrazione può disporre, per esigenze di servizio, la mobilità interna del dipendente, finalizzata:

- a) alla riorganizzazione del servizio in seguito alla verifica dei carichi di lavoro ed alla nuova articolazione dei settori;
- b) esternalizzazione del servizio;
- c) per esigenze temporanee, connesse a garantire l'erogazione di servizi in particolari punte di attività;
- d) rotazione degli incarichi dei dipendenti che svolgono attività a rischio di corruzione

tenendo conto di quanto segue:

- 1) mantenimento del medesimo profilo professionale del dipendente o comunque relativa attinenza;
 - rispondere a criteri di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa;
 - valorizzazione delle risorse umane.
2. I trasferimenti per esigenze di servizio possono essere giustificati anche da motivi di incompatibilità ambientale e/o di insanabile contrasto del dipendente con i propri superiori, ove questo comporti un intralcio notevole al regolare funzionamento del servizio. Nella fattispecie sarà necessario sentire in merito il dipendente.
3. Al dipendente trasferito deve essere garantita un'adeguata riqualificazione professionale variabile come tempi e contenuti, a seconda della categoria interessata e delle responsabilità connesse al nuovo profilo.
4. Nelle eventualità che si renda necessario la mobilità per ragioni di urgenza dettate da attività di carattere provvisorio o da inderogabile esigenze organizzative alle quali l'Ente è tenuto a far fronte, essa potrà essere disposta dai soggetti innanzi indicati. I provvedimenti saranno immediatamente comunicati alle OO.SS. e non potranno avere durata superiore a tre mesi

Art. 8

Mobilità per idoneità alle mansioni con limitazioni

1. L'amministrazione può procedere al trasferimento del dipendente dichiarato idoneo con limitazioni, quando il numero dei dipendenti idonei con limitazioni all'interno del servizio, accertati dal medico competente, sia tale da compromettere la funzionalità del servizio.
2. L'amministrazione, nei casi di cui al comma 1, compatibilmente con le strutture organizzative e le disponibilità della dotazione organica, provvede a disporre la mobilità del dipendente nella stessa categoria in profili professionali attinenti a quello posseduto, compatibilmente con i requisiti posseduti.
3. Qualora non vi sia la possibilità di procedere al mantenimento della medesima categoria l'amministrazione collocherà il dipendente nella categoria immediatamente inferiore, con il consenso del lavoratore; in questo caso il dipendente, dal momento del nuovo inquadramento, conserverà il trattamento economico in godimento e seguirà la dinamica retributiva della nuova categoria con riassorbimento del trattamento in godimento in occasione di aumenti contrattuali. Non si prevede un periodo di prova nella nuova categoria.

Art. 9

Mobilità per totale inidoneità alle mansioni

1. La mobilità per inidoneità fisica viene attuata allo scopo di ottenere un diverso impiego del personale riconosciuto fisicamente inabile in via permanente a svolgere le mansioni relative al proprio profilo professionale.
2. Il dipendente, nel caso di cui al comma 1, può essere assegnato, compatibilmente con le strutture organizzative e le disponibilità della dotazione organica, nell'ambito della stessa categoria, in profili professionali attinenti a quello posseduto, previa verifica dei requisiti professionali posseduti dal dipendente.
3. Qualora non vi sia la possibilità di procedere al mantenimento della medesima categoria l'amministrazione attiverà la procedura per la collocazione del dipendente nella categoria immediatamente inferiore, previa informazione alle OO.SS.. In questo caso il dipendente, dal momento del nuovo inquadramento, conserverà il trattamento economico in godimento e seguirà la dinamica retributiva della nuova categoria con riassorbimento del trattamento in godimento in occasione di aumenti contrattuali.
4. Nel caso in cui non fosse possibile procedere in tal senso oppure nel caso in cui il dipendente fosse dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, si potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 10

Verifica posizioni lavorative disponibili

1. Prima di procedere alla collocazione del dipendente nella categoria immediatamente inferiore, il Dirigente del settore di appartenenza del dipendente di concerto con il Dirigente dell'ufficio personale, sulla base delle condizioni fisiche del dipendente inabile, delle propensioni dello stesso dipendente e delle esigenze funzionali dell'ente, individua i profili professionali e le posizioni lavorative disponibili di pari categoria e procede all'analisi delle attitudini dell'interessato.

Art. 11

Competenze

1. La mobilità nell'ambito dello stesso settore quando non comporti modifica del profilo professionale del dipendente, è disposta con provvedimento del Dirigente. Copia di tale provvedimento dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza, all'ufficio personale per l'acquisizione nel fascicolo personale.
2. La mobilità tra settori diversi o che comporti la modifica del profilo professionale del dipendente è disposta con provvedimento del Segretario Generale, previa Conferenza di Servizio dei Dirigenti interessati, ed è acquisita nel fascicolo personale del dipendente medesimo.
3. Dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra verrà data informazione alle RSU e alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.

Art. 12

Piano annuale della mobilità

1. L'Amministrazione comunale, ogni anno, redige un piano della mobilità interna, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente disciplina delle relazioni sindacali



Parere art. 49, 1° comma e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione ad oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA MOBILITA' INTERNA DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MOLFETTA.**

- Di regolarità contabile

Si esprime parere **POSITIVO**

- Il provvedimento **non ha rilevanza contabile** in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Data, 19/12/2014

Il Dirigente
2° Settore Programmazione/Economico-Finanziaria e Fiscalità
Doct. Giuseppe LOPOPOLO

Deliberazione n. 320 del 19/12/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

.(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 23 DIC. 2014 per quindici giorni consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Giuseppe LOPOPOLO

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carlo Casalino

, li _____

Per l'esecuzione:

Al Dirigente Settore _____

Al Dirigente Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità